DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018 636/2018/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA RECATI DAL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZI IDRICI (TICSI)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06), come successivamente modificato e integrato e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: legge 221/15), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. Collegato Ambientale) e, in particolare, l'articolo 60;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 270, del 18 novembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 87/2014/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti per la definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 299/2014/R/IDR, recante "Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura Inquadramento generale e linee di intervento";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 620/2014/R/IDR, recante "Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante "Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 251/2017/R/IDR, recante "Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici. Inquadramento generale e primi orientamenti";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 422/2017/R/IDR, recante "Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Orientamenti nell'ambito del procedimento di revisione dei corrispettivi del servizio idrico integrato";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 604/2017/R/IDR, recante "Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici TICSI (Testo integrato corrispettivi servizi idrici). Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)", come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato".

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida, all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale:
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito, all'Autorità, "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/11, precisa che "la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) persegue le seguenti finalità: a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario; e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE";
- in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza l'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, inoltre, che l'Autorità "predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina concernente l'articolazione della tariffa da applicare all'utenza è stata definita a partire dai provvedimenti sperimentali approvati dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) 45/74, 46/74 e 26/75 (a cui rimandava espressamente il Metodo Normalizzato art. 7, c. 1, D.M. 1 agosto 1996 previgente alle regole tariffarie transitorie adottate dall'Autorità), e poi di fatto progressivamente delegata a livello locale dalle riforme successive, contribuendo a determinare una diffusa eterogeneità dei corrispettivi sul territorio nazionale: i citati provvedimenti non fornivano, infatti, alcuna indicazione in ordine alle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, alla dimensione ed al numero degli eventuali scaglioni di consumo cui applicare tariffe unitarie progressivamente crescenti, ai criteri di dimensionamento delle quote fisse rispetto alla parte tariffaria variabile, alle modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose, alle eventuali modalità di articolazione per fasce territoriali e per capacità contributiva;
- nei metodi tariffari MTT e MTC, di cui alle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, data la loro natura transitoria, l'Autorità non ha deliberatamente affrontato il tema dell'articolazione tariffaria, prevedendo che il moltiplicatore tariffario venisse applicato a tutti i corrispettivi in essere praticati all'utenza ai fini del relativo aggiornamento. Tuttavia, l'allungamento del periodo regolatorio di riferimento e l'eventuale necessità di adeguare la struttura tariffaria in ragione di nuovi obiettivi che i soggetti competenti a livello locale intendessero perseguire, nonché l'esigenza di superare le previsioni di minimo impegnato ancora contenute in talune articolazioni tariffarie e le misure conseguenti all'attuazione del d.m. 30 settembre 2009 (in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta), hanno indotto l'Autorità a definire i primi orientamenti per la modifica dell'articolazione tariffaria stessa, successivamente confermati per il secondo periodo regolatorio;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, e con deliberazione 664/2015/R/IDR, in sede di definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), l'Autorità ha, pertanto, anticipato alcune prime misure di riordino della struttura dei corrispettivi, avendo l'esigenza di attendere il perfezionamento del quadro normativo da parte del legislatore prima di portare a compimento il procedimento avviato per la

definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in un'ottica di graduale armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare la definizione dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 della legge 221/15 (c. d. Collegato Ambientale) che, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità:
 - "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)" (comma 1);
 - "al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, (...) definisc[a] le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1" (comma 2);
- il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, stabilendo (all'articolo 1) che "Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno", reca, tra l'altro, previsioni in tema di:

Tariffa agevolata (articolo 2), disponendo che:

- "l'Autorità (...) stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art.1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti" (comma 1);
- "l'Autorità (...) prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti" (comma 2);

Utenze disagiate e Bonus H2O (articolo 3), stabilendo che:

- "l'Autorità (...) prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua (...), un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale" (comma 1);
- "il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata" (comma 2);
- "l'Autorità (...) disciplina: *a)* le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base

all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati; *b*) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua" (comma 3);

Metodo tariffario e articolazione tariffaria (articolo 4), prevedendo che:

- "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: *a*) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; *b*) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>; c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente".

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla luce del rinnovato contesto normativo di riferimento, con la deliberazione 665/2017/R/IDR, recante il Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), l'Autorità al fine di una maggior chiarezza nell'individuazione delle utenze che concorrono (e in quale misura) al recupero dei costi efficienti del servizio ha focalizzato il proprio intervento regolatorio sull'utenza domestica residente (in ragione, nell'ambito del servizio idrico integrato, dell'incidenza dei relativi consumi sul totale e del ruolo di benchmark che i corrispettivi ad essa associati svolgono nella definizione di quelli afferenti alle altre categorie di utenze) e sui reflui industriali recapitati in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);
- la riforma dei corrispettivi in discorso ha previsto una razionalizzazione delle tipologie d'uso (e delle sotto-tipologie) siano esse domestiche o non domestiche nonché l'omogeneizzazione delle strutture tariffarie previgenti, anche individuando la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e incentivando comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei criteri di:
 - progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua;
 - differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga";
 - differenziazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;
- con particolare riferimento all'utenza domestica residente, la deliberazione 665/2017/R/IDR ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto un criterio pro capite (nei termini di seguito specificati) in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica. Tenuto conto delle difficoltà rappresentate da operatori e soggetti competenti in ordine alle modalità di implementazione di una

tariffa *pro capite*, l'Autorità - nell'ambito di un percorso graduale di riordino - ha previsto che:

- a) nei casi in cui vi sia la disponibilità di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, venga applicato - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- b) nei casi in cui non si disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari, a decorrere dal 1 gennaio 2018, la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata sulla base di un criterio *pro capite* di tipo standard, identificando la fascia di consumo annuo agevolato in corrispondenza di un intervallo compreso tra 0 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/giorno, corrispondenti a 55 mc/anno);
- c) nei casi sub b) a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022 - la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata secondo un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- il TICSI ha definito la struttura generale dell'articolazione tariffaria per gli utenti domestici residenti, distinguendo:
 - una quota variabile, che risulti: *i)* relativamente al servizio di acquedotto, articolata per fasce di consumo (distinguendo una fascia di consumo annuo agevolato, una fascia a tariffa base, da una a tre fasce di eccedenza a cui applicare tariffe crescenti); *ii)* per i servizi di fognatura e depurazione, proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);
 - una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione);
- l'Autorità, con il provvedimento in parola, ha altresì, enucleato le attività che, nel definire i corrispettivi per l'utenza domestica residente, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti sono chiamati a svolgere:
 - con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, definizione dell'ampiezza delle fasce di consumo, comunque nel rispetto del criterio di articolazione pro capite (con numero di componenti della singola utenza effettivo o standard) fissato dall'Autorità. In particolare, il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella stabilita dall'Autorità;
 - determinazione della tariffa base per il servizio di acquedotto e dei corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, calcolando detti corrispettivi unitari sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario; è comunque fatta salva la possibilità per il soggetto competente di rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all'Autorità;

- al fine di calcolare il valore del corrispettivo agevolato, determinazione dell'agevolazione nell'ambito dell'intervallo (compreso tra il 20% e il 50%) previsto dall'Autorità da applicare alla tariffa base;
- individuazione del grado di progressività della parte variabile del corrispettivo di acquedotto, determinando le tariffe associate alle fasce di eccedenza senza superare il rapporto di 1:6 stabilito dall'Autorità tra la tariffa agevolata e la tariffa associata all'ultimo scaglione;
- dimensionamento della quota fissa di ciascun servizio, in modo tale da non eccedere il limite (del 20%) fissato dall'Autorità per la relativa incidenza sul gettito complessivo del servizio stesso;
- inoltre, per quanto attiene la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, alla luce del principio "chi inquina paga", con deliberazione 665/2017/R/IDR è stata introdotta una struttura trinomia della formula di riferimento, uniforme a livello di Ambito Territoriale Ottimale, costituita da: i) una quota fissa (a copertura dei costi specifici, quali i costi di gestione del contratto, di misura dei volumi scaricati e delle verifiche di qualità sui reflui); ii) una quota di capacità (avente l'obiettivo di ristabilire una corretta attribuzione dei costi, in particolare in tutti quei casi in cui volumi e concentrazioni dei parametri inquinanti riportati nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono sovradimensionati rispetto ai livelli effettivamente scaricati e utilizzati per la valorizzazione della quota variabile); iii) una quota variabile (proporzionale ai volumi scaricati per i servizi di fognatura e di depurazione, nonché alla qualità dei reflui per il solo servizio di depurazione) valutata in base a quattro parametri inquinanti principali (lasciando la possibilità di aggiungerne di ulteriori, localmente rilevanti);
- alla luce dei tempi necessari ad espletare le attività di raccolta e riorganizzazione delle informazioni che la riforma richiede, nonché ad adeguare alla nuova struttura dei corrispettivi le procedure e i sistemi gestionali esistenti, l'Autorità pur disponendo che la riforma recata dal TICSI trovi applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 ha fissato al 30 giugno 2018 il termine entro cui l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, è tenuto a comunicare all'Autorità la nuova articolazione tariffaria adottata nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR;
- peraltro, il comma 4.1, lett. c), della deliberazione 665/2017/R/IDR prevede quale forma di flessibilità per le gestioni coinvolte che: "almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, [il gestore] deve emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall'Ente di governo dell'ambito o da altro soggetto competente, per la medesima annualità, oppure dal medesimo accolta a seguito del perfezionarsi del [previsto meccanismo del] silenzio assenso".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la maggior parte degli Enti di governo dell'ambito ha comunicato all'Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.2, lett. f) della deliberazione 665/2017/R/IDR:
 - l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata per l'annualità 2018;
 - una relazione di accompagnamento descrittiva della metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate;
- taluni dei soggetti competenti hanno informato l'Autorità circa lo stato dei procedimenti in corso per l'adozione delle articolazioni tariffarie di propria pertinenza, comunicando, in alcuni casi, l'imminente conclusione dell'*iter* previsto per il perfezionamento della determinazione dei corrispettivi;
- inoltre, sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni, che, con particolare riferimento all'utenza domestica, evidenziano possibili criticità connesse all'applicazione di corrispettivi non pienamente coerenti con i criteri dettati dal TICSI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A (TIBSI), l'Autorità, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha introdotto il sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante la definizione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- il TIBSI, in particolare, ha definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate, prevedendo che il bonus sociale idrico abbia natura *pro capite* e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del TICSI, commisurandone il valore al consumo minimo essenziale di 50 litri/abitante/giorno (pari a 18,25 metri cubi annui);
- alla luce del mancato perfezionamento degli *iter* avviati dai soggetti competenti per l'implementazione della riforma dei corrispettivi recata dal TICSI (e, in particolare, per la definizione della tariffa agevola), con il Comunicato del 13 novembre 2018 al fine di accelerare la fase di prima attivazione del meccanismo di compensazione a favore delle utenze domestiche in disagio economico e sociale l'Autorità ha chiarito che "Fermo restando l'obbligo (...) di adottare i criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSI (...), i ritardi riscontrati non debbano pregiudicare in alcun modo la tutela degli utenti in generale e di quelli disagiati in particolare. Pertanto, nelle more dell'applicazione del TICSI, il gestore procede, salvo successivo conguaglio, alla quantificazione e all'erogazione del bonus sociale idrico sulla base dell'articolazione tariffaria

applicata dal medesimo gestore agli utenti domestici residenti per il consumo relativo al primo scaglione".

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo integrato corrispettivi servizi idrici di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, rafforzando in un'ottica di tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, da un lato, e degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, dall'altro le misure volte ad assicurare un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio, facendo in modo che ogni utilizzatore sostenga i costi legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto;
- sia opportuno prevedere, nello specifico, che, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea:
 - a) sia svolta un'indagine conoscitiva in merito alle nuove strutture tariffarie applicate dai gestori, focalizzando l'analisi in particolare:
 - sulle modalità di recepimento per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto del criterio *pro capite*, in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica;
 - sull'ampiezza delle fasce di consumo definite dagli Enti di governo dell'ambito, nonchè sulle tariffe unitarie alle medesime associate, soffermandosi in particolare - con riferimento all'utenza domestica residente - sul corrispettivo applicato alla fascia di consumo agevolato commisurata al quantitativo di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali:
 - sui corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione applicati alle utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura;
 - b) sia verificata, in generale, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure recati dal TICSI, ivi incluso il rispetto dei vincoli (di cui al Titolo 5 del medesimo provvedimento) tesi a garantire la sostenibilità sociale dei corrispettivi praticati in attuazione della riforma in discorso

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR;
- 2. nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1, di:
 - a) svolgere un'indagine conoscitiva in merito alle nuove strutture tariffarie applicate dai gestori, focalizzando l'analisi in particolare:

- i) sulle modalità di recepimento per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto del criterio *pro capite*, in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica;
- sull'ampiezza delle fasce di consumo definite dagli Enti di governo dell'ambito, nonché sulle tariffe unitarie alle medesime associate, soffermandosi in particolare - con riferimento all'utenza domestica residente - sul corrispettivo applicato alla fascia di consumo agevolato commisurata al quantitativo di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali;
- *iii*) sui corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione applicati alle utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura;
- b) verificare, in generale, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure recati dal TICSI, ivi incluso il rispetto dei vincoli (di cui al Titolo 5 del medesimo provvedimento) tesi a garantire la sostenibilità sociale dei corrispettivi praticati in attuazione della riforma in discorso;
- 3. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili (anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*) per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
- 4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini